



DELIBERA N. 664/20/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE AD ALPI EXPRESS S.R.L. PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA N. 413/14/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 dicembre 2020;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito anche legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 631/20/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;



VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” (in seguito anche “*Direttiva*”) e, in particolare, i seguenti articoli dell’allegato A:

- l’art. 2, comma 4, lett. a), che impone agli operatori postali di rendere disponibile agli utenti le carte dei servizi indicando “...il link e il sito web in cui esse sono pubblicate”;

- l’art. 7, comma 2, a norma del quale “*Sul sito web (...) dei fornitori di servizi postali (...) sono pubblicate le modalità per poter presentare ai medesimi fornitori reclami, segnalazioni, istanze per le procedure di conciliazione, con l’indirizzo della sede presso cui indirizzarli, nonché il numero telefonico, di fax e l’indirizzo di posta elettronica*”;

art. 8, comma 3, lettere a), e) e f)) a norma del quale “*I fornitori di servizi postali rendono disponibile sul proprio sito web (...)*;

a) *un elenco aggiornato di tutti i servizi offerti, anche mediante tabelle comparative tra prodotti offerti, recante la descrizione completa delle caratteristiche di ciascun servizio e l’indicazione completa dei prezzi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi;*

e) *i riferimenti dei servizi gratuiti di assistenza clienti;*

f) *il formulario per la presentazione del reclamo per il disservizio postale e il formulario per la eventuale domanda di conciliazione, nonché il formulario per la risoluzione delle controversie approvato con delibera n. 184/13/CONS*”;

art. 8, comma 1, a norma del quale “*Il servizio di assistenza è accessibile telefonicamente [...] Il numero telefonico e l’indirizzo email di assistenza clienti sono indicati nel sito web del fornitore*”;

- art. 8, comma 5, a norma del quale “*La comunicazione pubblicitaria può rinviare a servizi di assistenza clienti che comunichino all’utente, a titolo gratuito, tutte le informazioni sul servizio nelle modalità da quest’ultimo richieste*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata e integrata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e, in particolare, l’Allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 26/20/DSP, del 5 agosto 2020, notificato in pari data, alla società Alpi Express S.r.l. (di seguito, Alpi Express, la Società o l’operatore), unitamente alla relazione sulle risultanze preistruttorie;

VISTA la memoria difensiva dell’operatore del 3 settembre 2020;

CONSIDERATO che la società Alpi Express non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Dalle attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” è emerso che sul sito *web* di Alpi Express, titolare di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi postali, non risultavano pubblicate alcune informazioni previste dalla citata Direttiva, relative, in particolare:

- all’indicazione completa dei prezzi e degli standard di qualità previsti per ciascuno dei servizi offerti;
- alla modulistica per presentare la domanda di conciliazione e il formulario per la risoluzione delle controversie dinnanzi all’Autorità ai sensi della delibera n. 184/13/CONS;
- all’indicazione sul sito *web* del numero di telefono gratuito per l’assistenza.

In considerazione di tali mancanze, sono state contestate all’operatore le seguenti violazioni:

- 1) violazione dell’art. 8, comma 3, lett. *a*) della “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*”;
- 2) violazione dell’art 7, comma 2 e dell’art. 8, comma 3, lett. *f*) della citata Direttiva;

3) violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, della medesima Direttiva.

2. Deduzioni difensive

Alpi Express ha inviato, in data 3 settembre 2020, una memoria difensiva. La posizione dell'operatore si articola nei punti di seguito sintetizzati.

Con riferimento alla contestata violazione dell'obbligo di pubblicare le tariffe relative a ciascun servizio offerto, previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a), la Società ritiene di non aver commesso alcun illecito, poiché essa fornirebbe servizi personalizzati i cui prezzi non seguono “formule standardizzate”, bensì *“variano in base ad una domanda non tipizzabile e sono rivolti prevalentemente ad una clientela business.”*

Avuto riguardo alla contestata violazione dell'art. 8, comma 3, lett. f), la Società ritiene di aver ottemperato all'obbligo ivi previsto laddove sul sito web è disponibile sia il modulo per presentare reclamo sia, al punto 10 della Carta dei servizi, il link al sito dell'Autorità e sono altresì fornite le seguenti informazioni: *“In caso di mancata risposta o di risposta insoddisfacente, il cliente può presentare istanza di conciliazione ai sensi dell'art.3 del Regolamento AGCOM approvato con Delibera 184/13/CONS (disponibile sul sito www.agcom.it). Qualora il cliente ritenga insoddisfacente l'esito della procedura di conciliazione, può adire l'AGCOM stessa affinché definisca la controversia ai sensi dell'articolo 6 del citato Regolamento”.*

Secondo la Società, quindi, tramite il rinvio al sito dell'Autorità, sarebbero chiaramente accessibili agli utenti tutte le informazioni sulle procedure di reclamo, di conciliazione e di presentazione dell'istanza ai sensi del Regolamento n. 184, ivi compresa la possibilità di accedere alla relativa modulistica.

Per quanto riguarda, la contestazione relativa all'assistenza clienti, specificamente, l'aver indicato sul proprio sito unicamente un numero telefonico non gratuito (0574.625104) la Società evidenzia che al punto 8 della carta dei servizi è espressamente indicato il numero verde 800978913 e nella relazione sulle risultanze preistruttorie è precisato che *“è funzionante il numero verde gratuito pubblicato nella carta dei servizi postali (800 978913)”.*

Infine, con riferimento alle proprie condizioni economiche, l'operatore dichiara che il fatturato relativo al servizio postale è pari al 3% del fatturato totale dell'impresa, cioè circa 9 milioni di euro, cui si fa riferimento nelle risultanze preistruttorie.

Con la medesima memoria del 3 settembre, Alpi Express ha poi presentato una generica richiesta di accettazione di impegni sostanzialmente finalizzata a facilitare la consultazione e l'utilizzo da parte dell'utenza della modulistica *de qua*. Inoltre, la Società si impegna a rendere accessibile nell'area "contatti" del suo sito web, destinata ai servizi postali, il medesimo numero verde gratuito già indicato nella Carta dei Servizi.

L'operatore, quindi, chiede, l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione nella misura pari al minimo edittale.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Le argomentazioni dell'operatore non possono essere accolte.

Con riferimento alle osservazioni contenute nei succitati scritti difensivi si osserva quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che Alpi Express è titolare di un'autorizzazione generale per lo svolgimento di attività postale e in quanto tale è assoggettata alla normativa prevista dalla delibera n. 129/15/CONS che molto chiaramente impone ai titolari di autorizzazione, di "*rispettare le disposizioni della Direttiva generale e dei successivi provvedimenti adottati in materia*" (così, ad esempio, l'art. 11, comma 2, lett. b. e c).

In buona sostanza, Alpi Express, in qualità di operatore postale è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi al rilascio del titolo abilitativo tra cui quelli disciplinati dalla Direttiva in questione. La Direttiva si applica a tutte le categorie di utenti compresa la c.d. utenza business per le considerazioni ampiamente esposte nella motivazione della delibera 413/14/CONS.

Gli obblighi informativi in questione, inoltre, derivano da norme imperative di derivazione comunitaria che si impongono in quanto tali a tutti gli operatori che, come Alpi Express, siano muniti di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi postali.

Gli operatori che svolgono attività nel settore postale debbono, dunque, porre gli utenti in condizione di esercitare i propri diritti. Ciò deve valere anche per i singoli utenti destinatari dell'invio, assicurando loro, quanto meno, la conoscenza minima di quelle informazioni basilari afferenti a prezzi dei vari servizi, modalità di erogazione di essi, modalità di reclamo, recapiti a cui rivolgersi ecc., elementi dalla cui cognizione non può prescindere, in generale, per porre rimedio ad un eventuale disservizio afferente al recapito postale.

Pertanto, l'omessa pubblicazione delle informazioni relative ai servizi offerti e ai relativi prezzi e standard di qualità, come previsto dall'articolo 8, comma 3, lett. a), è in contrasto con i principi in materia di trasparenza delle condizioni di offerta, finalizzati a garantire la massima chiarezza informativa, la comparabilità delle offerte e la consapevole scelta da parte degli utenti.

Alpi Express non può quindi in alcun modo essere esonerata dalla suindicata responsabilità, in virtù del fatto che offre servizi alla cosiddetta utenza *business*.

L'argomentazione proposta dalla parte è stata più volte, e nettamente, confutata dalla giurisprudenza che, nell'esaminare provvedimenti sanzionatori analoghi al presente, ha affermato: *“gli specifici doveri informativi che si impongono agli operatori postali ai sensi dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 8, comma 3, lettere a), d), e), f) della Delibera n. 413 del 2014, mirano a tutelare l'intera e onnicomprensiva categoria degli “utenti”, senza alcuna distinzione interna tra consumatori e aziende”*.

La giurisprudenza ha altresì affermato che tra gli utenti devono essere contemplati anche i destinatari degli invii postali i quali, non essendo contraenti dei contratti di servizio stipulati dall'operatore (come nel caso di specie Alpi express) *“non possono conoscere tramite il documento contrattuale - rispetto al quale sono “terzi” e che è, per loro, “res inter alios acta” - le informazioni prescritte “ex lege” all'operatore per la tutela dei loro diritti, nei termini puntualmente”*

Per quanto riguarda, la contestazione relativa all'assenza di modulistica di cui all'art.8., comma 3, lettera f), si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, è bene precisare che con l'atto n. 26/20/DSP, l'Autorità ha contestato alla Società l'assenza sul sito web di Alpi Express della modulistica relativa alla domanda di conciliazione dinanzi all'operatore postale e all'istanza per la presentazione della controversia all'Autorità.

Non costituiscono invece oggetto di contestazione né l'assenza del modulo di reclamo, né i riferimenti alla normativa dettata dall'Autorità sulle relative procedure (conciliazione e instaurazione della controversia dinanzi ad Agcom).

La Società afferma che quanto riportato al punto 10 della Carta dei servizi e cioè: *“Qualora il cliente non sia soddisfatto dell'esito del reclamo può utilizzare il Modello CP. Potete scaricare il formulario CP dal sito agcom.it oppure ne trovate una copia a questo link”* assolverebbe all'obbligo informativo di cui al citato articolo 8, comma 3, lett. f).

Al riguardo si osserva quanto segue.

Posto che, come chiarito poc'anzi, non è stata contestata la mancata pubblicazione del modulo di reclamo, è bene ribadire che il formulario per presentare la conciliazione ed il formulario per presentare l'istanza per la risoluzione di una controversia innanzi all'Autorità sono due moduli distinti e necessari per avviare due procedure diverse aventi finalità differenti.

La normativa indica chiaramente che i moduli che l'operatore è obbligato a rendere facilmente accessibili all'utente, mediante un link attraverso il quale poterli scaricare, sono tre: il *“formulario per la presentazione del reclamo per il disservizio postale e il formulario per la eventuale domanda di conciliazione, nonché il formulario per la risoluzione delle controversie approvato con delibera n. 184/13/CONS”*.

La fase di conciliazione nel settore postale, a differenza di quanto avviene nel settore delle comunicazioni elettroniche, si svolge di fronte all'operatore postale che definisce la procedura nel rispetto della normativa di settore ed è presupposto essenziale per l'eventuale successiva fase di risoluzione della controversia innanzi all'Autorità.

Ogni operatore postale stabilisce, quindi, nel rispetto di alcuni criteri fissati dall'Autorità, le regole procedurali per la gestione dei reclami e della conciliazione e, ovviamente, definisce anche i modelli/moduli/formulari da utilizzare per avviare dette procedure, dallo stesso autonomamente gestite.

È del tutto evidente, quindi, che per avviare la fase conciliativa davanti all'operatore postale occorre un modulo *ad hoc*, da quest'ultimo predisposto, e che se il modulo non è disponibile, come nel caso di specie, l'utente (mittente o destinatario) non può utilizzare lo strumento della conciliazione.

Sul punto, si rileva che sia all'epoca della consultazione del sito da parte dei competenti uffici dell'Autorità, svolta in data 21 maggio 2020 come riportato nella relazione sulle risultanze preistruttorie e nel citato atto di contestazione, sia dalle verifiche svolte dagli uffici il 24 novembre, non risultano presenti i suddetti moduli

L'assenza di informazioni chiare e di un apposito modulo per poter avviare la procedura di conciliazione innanzi all'operatore postale rischia di precludere all'utente l'accesso alla successiva fase di risoluzione della controversia innanzi all'Autorità.

Infatti, ai sensi dell'articolo comma 2, lett. a) del Regolamento approvato con delibera 184/13/CONS *“L'utente non può chiedere la definizione della controversia ai sensi del presente capo qualora: a) non abbia presentato l'istanza di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 2”*.

Per quanto riguarda, infine, la contestazione relativa all'assenza di un numero gratuito per l'assistenza ai clienti sul sito web dell'operatore, risulta effettivamente che nella carta dei servizi è indicato un numero gratuito (800978913). La norma, tuttavia, vale a dire l'art. 8, comma 1, prevede chiaramente che il numero telefonico di assistenza clienti sia indicato *“nel sito web del fornitore, nella carta dei servizi, nonché nei contratti e nella documentazione di fatturazione, laddove previste”*.

Al momento della contestazione, non v'era alcuna indicazione sul sito *web* di Alpi Express del suddetto numero gratuito per l'assistenza clienti. Ancora oggi, nonostante la dichiarazione di impegni della Società, il numero gratuito è accessibile solo scaricando la Carta dei servizi mentre nella sezione *“contatti”* del sito è riportato solo il numero non gratuito (0574.625104).

Svolte queste premesse, si evidenzia poi che la mancata indicazione, sul sito *web* di Alpi Express, di un numero gratuito per l'assistenza clienti rappresenta una distinta violazione degli obblighi informativi ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e del comma 5, della citata Direttiva, di cui alla delibera n. 413/14/CONS.

È chiara la finalità della normativa contenuta nella Direttiva e l'importanza di un servizio di assistenza telefonica gratuita.

Avvalendosi di tale strumento, tutte le categorie di utenti, senza discriminazione alcuna, hanno la possibilità di ottenere quelle stesse informazioni, di contenuto tipizzato, di cui è prescritta la pubblicazione sul sito web, in modo immediato, agevole e non oneroso (comprese quelle sugli strumenti a tutela dell'utente che, sempre in base alla Direttiva di cui alla delibera 413/14/CONS, deve poter esercitare i propri diritti senza oneri aggiuntivi).

L'omessa indicazione anche sul sito web del numero telefonico di assistenza gratuito costituisce un ostacolo e un aggravio per coloro che necessitano di accedere velocemente e agevolmente informazioni sul servizio, nella misura in cui si condiziona ad un onere aggiuntivo, e non previamente determinabile, l'esercizio del diritto ad ottenere informazioni sul servizio offerto che, si ripete, non sono di fatto disponibili su canali alternativi non onerosi.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di accettazione degli impegni, è sufficiente riportare il testo dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento che circoscrive chiaramente l'applicabilità della procedura di impegni al solo settore delle comunicazioni elettroniche ed esclude che l'istituto de quo possa trovare applicazione nel settore postale, *“...l'operatore al quale sia stata contestata una*

violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, purché abbia cessato la condotta oggetto di contestazione, può presentare alla Direzione competente una proposta preliminare di impegni, finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.”

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio e delle motivazioni esposte, risultano accertate le seguenti violazioni della Direttiva da parte di Alpi Express:

- 1 l'omessa pubblicazione dei prezzi, in violazione dell'art. 8, comma 3, lett. a);
- 2 l'omessa pubblicazione delle informazioni richieste dagli artt. 7, comma 2 e 8, comma 3, lett. f);
- 3 l'omessa indicazione sul proprio sito web del numero gratuito per il servizio di assistenza clienti, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5;

RITENUTO che le suddette violazioni siano sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d. lgs. n. 261/1999, a norma del quale *“chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila a centomila euro”*;

RITENUTO che la violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, della Direttiva, per non aver indicato sul proprio sito web una numerazione gratuita per il servizio di assistenza clienti, rappresenti una distinta violazione degli obblighi informativi nei confronti della clientela;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981:

A) Gravità della violazione

Sotto il profilo della gravità della violazione si fa presente che la mancata pubblicazione sul sito web dell'operatore, delle informazioni prescritte dalle norme di cui è stata accertata la violazione rende difficoltoso per gli utenti l'accesso al sistema di tutele prescritto dalla normativa europea e nazionale.

In particolare, l'omessa pubblicazione delle informazioni relative ai servizi offerti e ai relativi prezzi e standard di qualità è in contrasto con i principi in materia di trasparenza delle condizioni di offerta, finalizzati a garantire la massima chiarezza informativa, la comparabilità delle offerte e la consapevole scelta da parte degli utenti.

La mancata pubblicazione, sempre sul sito web della Società, dei formulari per presentare la domanda di conciliazione e la domanda di risoluzione della controversia innanzi all'Autorità rende difficoltoso per gli utenti l'accesso al sistema di tutele prescritto dalla normativa europea e nazionale.

Il numero telefonico gratuito per il servizio di assistenza non è indicato sul sito web ma è riportato nella Carta dei servizi: per tale motivo la violazione può essere considerata meno grave rispetto al totale inadempimento dell'obbligo di indicare un numero gratuito.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Quanto alle azioni concretamente intraprese per la reintegrazione dell'ordine giuridico violato, si rileva che la Società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha intrapreso alcuna iniziativa finalizzata alla rimozione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito.

L'autore della violazione, anche dopo la contestazione, non si è attivato per rimuovere le conseguenze della stessa, né tantomeno ha fornito piena collaborazione nella fase istruttoria.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, l'operatore, titolare di autorizzazione generale, non risulta essere stato in precedenza destinatario di provvedimenti sanzionatori da parte di questa Autorità.

In base alle informazioni estratte dal Registro delle Imprese, l'operatore è una piccola impresa, attiva dal 1990, dotata di 21 dipendenti; si tratta quindi di un soggetto che opera da tempo sul mercato e che dovrebbe essere dotato di una qualificazione professionale sufficiente, in grado consentirgli di effettuare una valutazione sulla conformità della sua attività alla normativa vigente in materia di servizi postali.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, dalla consultazione del bilancio relativo all'anno 2019, risulta che l'importo iscritto alla voce ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa nove milioni di euro.

RITENUTO di dover determinare l'importo della sanzione amministrativa, per le condotte violative di cui ai punti 1 e 2, nella misura del triplo del minimo edittale, e, per condotta violativa di cui al punto 3, nella misura del doppio del



minimo, in ragione della minore gravità come sopra precisato, valutando tali importi come sufficientemente afflittivi in relazione ai criteri, già richiamati, da seguire per la determinazione della sanzione, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

1. euro 15.000,00 (quindicimila/00), per l'omessa indicazione, sul sito web dell'operatore, dei prezzi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi, 8, comma 3, lett. a) della citata "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*" approvata con delibera n. 413/14/CONS;
2. euro 15.000,00 (quindicimila/00), per la violazione dell'articolo 7, comma 2, e dell'art. 8, comma 3, lett. f) dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;
3. euro 5.000,00 (cinquemila /00), per non aver indicato anche sul proprio sito web il numero gratuito per il servizio di assistenza clienti, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, della medesima Direttiva.

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ACCERTA

la violazione, da parte di Alpi Express S.r.l., con sede legale in Via della Viaccia 9, 59013 Oste Montemurlo, Prato (PO), degli obblighi inerenti alla autorizzazione generale;

ORDINA

al medesimo operatore di pagare la somma complessiva di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;

INGIUNGE

al medesimo operatore di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 664/20/Cons*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 664/20/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 10 bis della delibera n. 410/14/CONS e s.m.i., Alpi Express ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, mediante istanza, motivata entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione nei modi previsti dalla legge e indirizzata alla Direzione Servizi Postali che ha curato il procedimento sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 dicembre 2020

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone